COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 169/65/CEE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1965

che adatta e fissa i prezzi limite applicabili ai suini, alle carni suine e ai prodotti a base di carni suine per le importazioni effettuate nel primo trimestre 1966

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato dal regolamento n. 118/64/CEE (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 4,

Considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 85/63/CEE (3) debbono essere fissati in anticipo per tre mesi ;

Considerando che i prezzi limite per i suini vivi e i suini macellati sono stati adottati e fissati per il primo trimestre 1963 dal regolamento n. 162 (4) e che i prezzi limite per gli altri prodotti sono stati fissati per la prima volta per il periodo dal 2 settembre al 30 settembre 1963 dal regolamento n. 98/63/CEE (5) ;

Considerando che tali regolamenti sono stati adeguati per l'ultima volta per il quarto trimestre 1965 dal regolamento n. 135/65/CEE (6) ; che è pertanto opportuno prendere le necessarie disposizioni per il primo trimestre 1966 ;

Considerando che, al fine di adattare il prezzo limite nei confronti dei paesi terzi per i suini macellati, si deve prendere in considerazione l'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio accertati sul mercato mondiale dal 1° aprile al 30 settembre 1965 ;

Considerando tuttavia che, all'atto delle revisioni aventi effetto dal 1° ottobre, 1° gennaio e 1° aprile, si tiene conto di tale evoluzione soltanto se è risultata tra i prezzi dei cereali da foraggio una variazione maggiore del 3 % rispetto ai prezzi utilizzati per la fissazione dei prezzi limite del quarto trimestre 1965 ;

Considerando che i prezzi dei cereali da foraggio che devono servire da base per il calcolo del prezzo limite nei confronti dei paesi terzi applicabile ai suini macellati per il primo trimestre 1966 presentano una variazione inferiore al 3 % rispetto ai prezzi utilizzati per la fissazione dei prezzi limite del quarto trimestre 1965 ;

Considerando che si deve pertanto mantenere immutato il prezzo limite nei confronti dei paesi terzi per i suini macellati fissato dal regolamento n. 95/65/CEE (7) e dal regolamento n. 135/65/CEE ;

Considerando che, al fine di fissare i prezzi limite intracomunitari per i suini macellati, è necessario basarsi sui prezzi limite fissati nei confronti dei paesi terzi dal presente regolamento e sui prelievi fissati nei confronti dei paesi terzi dal regolamento n. 167/65/CEE (8), previa detrazione del terzo elemento ; che, dato che il regolamento n. 167/65/CEE ha lasciato inalterati i prelievi fissati nei confronti dei paesi terzi dal regolamento

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.
(2) GU n. 147 del 29. 9. 1964, pag. 2375/64.
(3) GU n. 123 del 9. 8. 1963, pag. 2175/63.
(4) GU n. 140 del 28. 12. 1962, pag. 2941/62.
(5) GU n. 126 del 17. 8. 1963, pag. 2260/63.
(6) GU n. 160 del 29. 9. 1965, pag. 2604/65.
(7) GU n. 117 del 30. 6. 1965, pag. 1965/65.
(8) GU n. 215 del 20. 12. 1965, pag. 3173/65.

n. 94/65/CEE (1) e dal regolamento n. 128/65/CEE (2), possono restare immutati anche i prezzi limite intracomunitari fissati dal regolamento n. 95/65/CEE per i suini macellati e confermati dal regolamento n. 135/65/CEE ;

Considerando che i prezzi limite per i prodotti diversi dai suini macellati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 85/63/CEE devono essere fissati tenendo conto dei prezzi limite per i suini macellati ; che è quindi opportuno applicare gli stessi principi applicati ai prodotti in questione dai regolamenti n. 98/63/CEE e n. 95/65/CEE ;

Considerando che, anche per i prodotti in questione, possono pertanto restare immutati i prezzi limite fissati dal regolamento n. 95/65/CEE e confermati dal regolamento n. 135/65/CEE ;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La validità dei prezzi limite fissati negli allegati ai regolamenti n. 162 e n. 98/63/CEE, modificati per ultimo dal regolamento n. 95/65/CEE, è prorogata per le importazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 1966.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) GU n. 117 del 30. 6. 1965, pag. 1958/65.
(2) GU n. 159 del 25. 9. 1965, pag. 2595/65.